



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott. Gianfranco Pellizzoni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 429, 1° c., cpc

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 6647/12 del R.A.C.C. iniziata con ricorso notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, in data 4.03.012 (Cron. n° 503 U.N.e P. della Sez. dist. di Cividale del Friuli del Tribunale di Udine)

d a

- **A**, con il procuratore e domiciliatario avvocato per procura speciale a margine del ricorso introduttivo,

attrice- r i c o r r e n t e

c o n t r o

- **B**, con il procuratore e domiciliatario avvocato per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta,

convenuto - r e s i s t e n t e

avente per oggetto: pagamento canoni affitto.

discussa nell'udienza del 7.06.013.

CONCLUSIONI

- per il ricorrente: “ come da allegato.

- per il resistente: “ come da allegato.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato come in epigrafe A proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 61/012 emesso in data 23.02.012 dal Giudice di Pace di Cividale del Friuli, con cui le era stato intimato il pagamento della somma di € 1.592,63 a titolo di residui canoni d'affitto d'azienda e oneri accessori, di cui alla scrittura privata di data 5.02.09, eccependo l'incompetenza per materia dell'adito giudice trattandosi di controversia avente ad oggetto un affitto d'azienda regolata dall'art. 447 bis cpc e quindi la nullità dell'opposto decreto e nel merito contestando di dovere tale somma, vantando un contro credito ben superiore ammontante a € 3.818,10 oltre all'iva per delle opere che aveva eseguito nell'azienda locata (porta antipanico, aspiratore, lampade sopra il bancone vetrine, due lampade, riparazione apparecchi ecc...), necessarie per destinare il locale all'uso specifico di bar, secondo quanto concordato con il locatore, in base all'art. 9 del contratto, avanzando quindi domanda riconvenzionale per il pagamento della differenza pari a € 2.225,47 oltre all'iva.

Nel costituirsi in giudizio il convenuto contestava le affermazioni dell'opponente, chiedendo il rigetto delle relative pretese, eccependo anche la tardività dell'opposizione, formulata con il deposito del ricorso e la sua notifica secondo il rito locatizio del lavoro ex art. 447 bis cpc e non secondo il rito ordinario.

L'adito giudice di Pace con ordinanza di data 14.06.2012 accoglieva l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dall'opponente, cui aveva aderito il convenuto opposto, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo e la sua riassunzione davanti al giudice competente nel termine di tre mesi, sospendendo l'esecutività del decreto n. 61/012.

Riassunta la causa davanti a questo Tribunale all'odierna udienza i procuratori delle parti, richiamate le conclusioni in precedenza svolte, discutevano la causa ed il Giudice pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo e della sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c.

Va premesso che il Giudice di Pace di Cividale ha erroneamente pronunciato ordinanza ex art. 38 cpc di fronte all'eccezione di incompetenza per materia sollevata dall'opponente, cui aveva aderito la parte opposta, in quanto avrebbe dovuto pronunciare sentenza decidendo sia sull'eccezione (assorbente) di tardività dell'opposizione, sia di incompetenza per materia, appartenendo la materia alla competenza del Tribunale, dato che ove il decreto sia nullo perché emesso da giudice incompetente, deve essere necessariamente pronunciata sentenza con cui il decreto viene revocato (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14594 del 21/08/2012, secondo cui: “ In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69. “ e anche in senso conforme Cass., n. 8950 del 12/04/2013, secondo cui: “È inammissibile l'istanza di regolamento di competenza con la quale l'opposto deduca che il giudice, anziché ordinare la cancellazione dal ruolo della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, per avere egli

aderito all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'opponente, abbia accolto con sentenza l'eccezione medesima, condannandolo alle spese del giudizio, giacché l'indicata questione non riguarda la competenza, ovvero l'attribuzione della controversia alla "potestas decidendi" dell'uno o dell'altro giudice).

Per contro il Giudice di pace ha emesso la rammentata ordinanza – avente in realtà contenuto di sentenza – pur non essendosi pronunciato sulle spese – cui le parti hanno prestato acquiescenza, dato che il giudizio è stato riassunto nei termini davanti al competente Tribunale, con la conseguenza che ormai il decreto deve ritenersi caducato anche in assenza di espressa pronuncia e l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore e, ove le parti riassumano formalmente l'opposizione al decreto ingiuntivo come tale, il giudice "ad quem" è tenuto ad interpretare la domanda contenuta nell'atto di riassunzione esclusivamente come diretta ad investirlo della cognizione dell'azione di cognizione ordinaria sulla pretesa del creditore e sulle altre eventualmente introdotte (cfr. Cass., Ordinanza n. [16744](#) del 17/07/2009 e Cass., ordinanza n. [16762](#) del 02/10/2012 secondo cui: “ La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art. 645 cod. proc. civ. - configurandosi il requisito della competenza come condizione di ammissibilità del decreto, come adombrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 410 del 2005 -, determina in ogni caso la caducazione del decreto, della quale non possono disporre nè quel giudice né le parti. Ne

consegue che, qualora il predetto giudice, nel dichiararsi incompetente, non abbia espressamente dichiarato caducato il decreto ingiuntivo, l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore e, ove le parti riassumano formalmente l'opposizione al decreto ingiuntivo come tale, il giudice "ad quem" è tenuto ad interpretare la domanda contenuta nell'atto di riassunzione esclusivamente come diretta ad investirlo della cognizione dell'azione di cognizione ordinaria sulla pretesa del creditore e sulle altre eventualmente introdotte). Alla luce di tali principi il presente giudizio ha quindi ad oggetto esclusivamente la pretesa del B introdotta davanti al giudice incompetente e riassunta dalla A, nonché le eccezioni e domande riconvenzionali da quest'ultima formulate, mentre l'opposto decreto va ormai considerato implicitamente caducato, con conseguente definizione della causa di opposizione.

Per quanto attiene al merito la domanda appare fondata in quanto il B in forza della scrittura privata di data 5.02.2009 ha titolo per pretendere il pagamento dei residui canoni d'affitto e degli oneri fiscali relativi alla risoluzione consensuale del contratto (v. atto di risoluzione di cui al rogito notaio rep. 189445, racc. 41073 di data 16.02.07, in cui si conveniva che le spese della presente risoluzione vengono assunte dalla A), mentre le eccezioni sollevate dalla A – relative da un credito per opere eseguite nei locali concessi in affitto - appaiono prive di pregio giuridico alla luce della circostanza che nell'atto di risoluzione anticipata del contratto d'affitto d'azienda e di locazione dell'immobile di data 16.02.2007 le parti avevano

dato atto concordemente al punto 3) che “ ... di comune accordo convengono che la risoluzione del contratto d'affitto di ramo d'azienda nonché del contratto di locazione di immobile avvenga senza alcun corrispettivo “ e quindi in tale sede la A nell'impegnarsi a rilasciare l'azienda e l'immobile e a riconsegnarli al proprietario non aveva accampato crediti per eventuali opere eseguite.

E' noto infatti che a mente degli artt. 2561 e 2562 cod. civ. la differenza fra le consistenze d'inventario all'inizio e la termine dell'usufrutto e dell'affitto è regolata in denaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto e quindi al momento della anticipata risoluzione consensuale dei contratti d'affitto del ramo d'azienda e di locazione dell'immobile e della riconsegna le parti avrebbero dovuto regolare in denaro eventuali differenze d'inventario o di modifica e miglioria degli impianti, in particolare in questo caso in cui contestualmente nel medesimo atto veniva stipulato un nuovo contratto d'affitto con il subentro nell'azienda comprensiva anche dell'immobile del C e la A si impegnava a restituire l'azienda e l'immobile oggetto di separato contratto di locazione in pari data (v. clausola n. 2).

L'attrice in riassunzione va pertanto condannata al pagamento della somma di € 1.592,63, oltre agli interessi legali dalla messa in mora al saldo.

Il pagamento delle spese segue la soccombenza.

p. q. m.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) condanna l'attrice A al pagamento della somma di € 1.592,63, oltre agli

interessi legali dalla messa in mora al saldo.

2) respinge la domanda riconvenzionale in quanto infondata.

3) condanna l'attrice al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in €775,00 per compensi, oltre cna e iva, se dovuta.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Udine, il 7.06.2013.

Il Giudice

- Dott. Gianfranco Pellizzoni -